

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

Seduta del 24/09/2024

FATTO

1. In data 08.02.2018 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio per un importo complessivo di euro 37.440,00, da rimborsare in n. 120 rate. A giugno 2022, parte ricorrente ha estinto il finanziamento in via anticipata in corrispondenza della rata n. 49.

Con ricorso del 15.04.2024, preceduto da reclamo del 20.06.2023, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 1.058,49. Chiede altresì la restituzione della penale di estinzione anticipata di euro 201,81, in quanto illegittimamente addebitata, e il rimborso di euro 200,00 o del diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in maniera equitativa, a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, eccependo che la sentenza "Lexitor", emessa dalla C.G.U.E. l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi *recurring*) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Rileva che il legislatore ha inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-

sexies t.u.b., nel senso indicato dalla sentenza “Lexitor”, possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendone il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale. Afferma poi che la cessione del quinto è sottoposta a una disciplina particolare dettata dal d.P.R. n. 180 del 1950 e modificata in varie occasioni, che stabilisce una distinzione fra oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata del finanziamento e oneri, invece, che non formano oggetto di rimborso. Ne ricava che, secondo la normativa in parola, non tutti i costi devono essere rimborsati, poiché quelli relativi a servizi accessori «facoltativi» e, dunque, non «obbligatori» non entrano a far parte del «costo totale del credito». Rileva ancora che le commissioni di intermediazione hanno natura non ricorrente e non sono soggette a rimborso *pro quota*, in quanto tali oneri sono volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto. Sostiene pertanto che la domanda della ricorrente diretta alla restituzione *pro quota* dei costi *up-front* relativi a terzi deve essere respinta. Aggiunge che le commissioni di istruttoria hanno natura non ricorrente e che nel contratto di finanziamento la voce «spese di istruttoria» fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale l'intermediario accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa, con la conseguenza che tale attività genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente. Osserva ancora che non vi sono quote da restituire e che l'addebito della penale è legittimo. Infine, afferma che non sono dovute spese legali.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies t.u.b.*, il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-*sexies t.u.b.* è stato sostituito dall'art. 11-*octies*, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-*octies*, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della

disposizione legislativa di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo *«in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».*

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-octies, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse *«non sono soggette a riduzione».*

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse

«alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Infine, con riferimento al richiamo dell'intermediario alla sentenza della Corte di Giustizia dell'UE Unicredit Bank Austria C-555/21 del 9.02.2023, l'ABF ha escluso che i principi enunciati in tale sentenza (resa in tema di credito immobiliare) siano applicabili al diverso ambito del credito ai consumatori (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 12993/2023; nello stesso senso si è pronunciata Corte d'Appello Torino, 23.06.2023).

17. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

18. Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere alla parte ricorrente, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,11%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese istruttoria pratica (up front)	€ 655,00	€ 387,54	€ 243,09	○	€ 0,00	€ 243,09
○	costi intermediazione (up front)	€ 1.134,00	€ 670,95	€ 420,86	○	€ 0,00	€ 420,86
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
●			○	○	○		€ 0,00
rimborsi senza imputazione						€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 663,95
interessi legali	si ▼

19. Parte ricorrente domanda altresì il rimborso della commissione di estinzione anticipata di euro 201,81, in quanto illegittimamente addebitata.

A tal riguardo, va richiamata la decisione del Collegio di coordinamento n. 5909 del 31.03.2020, che ha affermato il seguente principio di diritto: «La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Orbene, nel caso di specie, la commissione in parola è stata applicata in conformità del testo contrattuale e dell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. In particolare, considerato che la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore ad un anno e che l'importo anticipatamente rimborsato sulla base del conteggio estintivo versato agli atti era maggiore di euro 10.000, la somma addebitata risulta conforme al limite dell'1% del capitale rimborsato in via anticipata, ai sensi dell'art. 125-sexies t.u.b. La ricorrente, dal canto suo, non ha dimostrato che l'indennizzo fosse privo di oggettiva giustificazione. La pretesa della ricorrente di restituzione dell'intero importo della commissione va dunque respinta.

20. Sul punto, va tuttavia richiamato il principio di diritto espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 11679 del 5.05.2021: «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito». Significativa è poi la precisazione, contenuta in motivazione, secondo cui «l'importo rimborsato in anticipo non si identific[a] con il capitale residuo al netto dei soli interessi corrispettivi, bensì con l'importo effettivamente versato dal consumatore al creditore/mutante quale risulta dalla "riduzione del costo totale del credito", tenuto conto anche dell'esito dell'eventuale vertenza promossa dal consumatore per l'accertamento dell'esatto ammontare dei rimborsi dovuti ai sensi dell'art. 125-sexies TUB».

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si deve pertanto concludere nel senso che l'importo della commissione sarebbe stato inferiore, qualora la somma da rimborsare in via anticipata fosse stata determinata applicando i criteri utilizzati per la predisposizione della tabella di cui sopra. Ne consegue che la penale di estinzione va calcolata sottraendo al debito residuo, pari a euro 20.180,75, l'importo di euro 663,95 e l'intermediario va condannato alla restituzione della quota non dovuta della stessa, che ammonta a euro 6,65 [euro 201,81 – 195,16 (pari alla commissione massima applicabile)].

21. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

22. Si fa presente infine che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 671,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA